



# COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026  
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – [pila@ruparpiemonte.it](mailto:pila@ruparpiemonte.it) – [www.comune.pila.vc.it](http://www.comune.pila.vc.it)

ORDINANZA N. 1/2016

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

**VISTO** il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTO** l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTI** l'art. 703 e 650 del codice penale;

### **CONSIDERATO:**

che taluni cittadini "festeggiano" la fine dell'anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;

che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;

che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

**RITENUTO** necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

## **ORDINA**

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Agli Agenti della Forza Pubblica e' demandato di fare osservare la presente ordinanza.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia di Vercelli;

che sia trasmessa al Signor Questore della provincia di Vercelli, alla Stazione Carabinieri di Scopa, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento e' ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Pila, 29 dicembre 2016



IL SINDACO  
Enrico COTTURA